

REGOLAMENTO COMUNALE
“BONUS NUOVI NATI”

Approvato con deliberazione del CC n. 33 del 08.10. 2026

Art. 1 – Finalità

L'Amministrazione Comunale di Ragnogna con il presente Regolamento istituisce il "Bonus nuovi nati" per la concessione di contributi economici per la nascita o adozione di minori.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di tale contributo a sostegno della natalità, correlato a nascite o adozioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2026.

Art. 2 – Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

1. I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere:
 - a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferente uno dei due genitori;
 - b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
 - c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
 - d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.
3. La domanda può essere presentata da un solo genitore. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), non ha presentato la domanda, non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

Art. 3 - Requisiti di accesso

Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita o adozione del figlio avvenuta a partire dal 1° gennaio 2026.

Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - cittadino italiano o di stato aderente all'Unione europea;
 - cittadino di altro Stato titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e s.m.i.;
- 2) essere residente nel Comune di Ragnogna da almeno un anno alla data di nascita o adozione del figlio.

Il genitore richiedente ed il figlio per la cui nascita o adozione si richiede il bonus devono essere residenti nel Comune di Ragnogna al momento di presentazione della domanda di bonus.

Art. 4 – Importo del bonus

1. L'importo destinato al fondo è quello stanziato al 31 dicembre dell'anno di riferimento nel bilancio di competenza al capitolo di spesa relativo.
2. Tale importo verrà diviso per il numero di domande ammesse; l'importo del bonus sarà uguale per tutti i nuovi nati.
3. Il bonus verrà erogato tra il 1 maggio ed il 30 settembre dell'anno successivo alla nascita.

Art. 5 – Cumulabilità

Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con tutte le altre prestazioni pubbliche a sostegno della natalità.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, volta ad ottenere il Bonus Nuovi Nati, dovrà essere compilata unicamente mediante la compilazione del modulo allegato al presente regolamento, che sarà disponibile presso gli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune.
2. La domanda, debitamente sottoscritta e corredata da copia di documento di riconoscimento, potrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Ragogna o inviata a mezzo PEC.
3. La domanda è presentata nel *termine perentorio di novanta giorni* dalla data di nascita o adozione del figlio per il quale viene richiesto il bonus. Nel caso di adozione, il termine decorre dalla data del provvedimento di adozione.
4. In caso di adozione plurima, oppure di parto plurimo, occorrerà presentare delle domande distinte per ogni figlio nato/adottato e, pertanto, verrà riconosciuto un importo distinto per ogni figlio nato/adottato.

Art.7 – Disposizioni transitorie

Per le nascite e adozioni avvenute *a partire dal 1 ° gennaio 2026 e prima* dell'entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di bonus deve essere presentata nel termine perentorio del 31 dicembre 2026.

Art.8 – Verifiche e controlli

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n.445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e sarà soggetto all'obbligo di restituzione del contributo.